

Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

356 – 14546 / 2019

N. emanazione - protocollo / 2019

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA, AI SENSI DELL'ART. 248 DEL D.LGS. 152/2006, PARTE IV, TITOLO V, IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI.

SITO INQUINATO: MW Italia S.r.l. in via Pavia, 72
Codice Anagrafe regionale dei Siti Contaminati: 2116

Particella catastale : Foglio n. 21 particella n. 804 catasto terreni
del Comune di Rivoli

SOGGETTO ATTUATORE: MW ITALIA S.r.l.
Sede Legale: Via Pavia, 72 - 10098 Rivoli (TO)

Il Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

PREMESSO CHE:

Il sito oggetto dell'intervento di bonifica è situato nel Comune di Rivoli, in via Pavia 72, e riguarda un'area della società MW Italia S.r.l. , azienda specializzata nella costruzione di ruote in lamiera stampata per autovetture e motocicli. Il sito dista , a nord, circa 450 metri da Corso Allamano e circa 650 metri da Corso Francia ed occupa una superficie di circa 40.500 mq. di cui 29.000 coperti.

Con nota del 09.05.2011 ns. prot. n. 442411 del 19.05.2011 MW Italia S.r.l. comunicava di aver rilevato, a seguito della decisione di rimuovere la pressa 3300 del reparto stampaggio, nell'area di via Pavia 65 ove quest'ultima era ubicata, una situazione di contaminazione della matrice ambientale "terreno", con superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per siti ad uso industriale per il parametro idrocarburi pesanti C>12.

A seguito degli accertamenti effettuati MW Italia S.r.l. comunicava che *"In considerazione dello stato della fossa pressa, che risulta adeguatamente lavata e pulita, non si riteneva necessario adottare ulteriori misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza.."*

Con la nota del 09.05.2011 ns. prot. n. 442411 del 19.05.2011 contenente , tra l'altro:

- Rapporti di prova
- Localizzazione su CTR dell'insediamento
- Foto aerea dell'insediamento

MW Italia S.r.l. rendeva nota l'intenzione di procedere ai sensi dell'art. 249 del D. Lgs. 152/06 con l'attivazione delle procedure di cui all'allegato IV (titolo V parte Quarta) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. mediante la predisposizione del Progetto Unico di Bonifica, essendo la superficie complessiva dell'area interessata alla contaminazione inferiore ai 1.000 mq.

Con nota del 05.07.2011 prot. n. 580393 l'allora Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) , inviava agli Enti interessati la comunicazione di inserimento del sito nell'Anagrafe dei siti contaminati ex art. 251 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a seguito della nota inviata in data 09.05.2011 ns. prot. n. 442411 del 19.05.2011 da MW Italia S.p.A. con la quale comunicava il riscontro presso il sito in oggetto del superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per siti ad uso industriale.

Con nota del 29.09.2011 ns. prot. n. 813395 del 30.09.2011 MW Italia S.r.l. trasmetteva il documento " Progetto Unico di Bonifica – zona fossa pressa" redatto da SEA AMBIENTE Studio Tecnico.

Con nota del 02.11.2011 prot. n. 917904 la Provincia di Torino, in merito al documento "Progetto Unico di Bonifica" rilevava, tra l'altro, che:

“

1. *L'analisi di rischio è stata svolta considerando la presenza della pavimentazione . al fine della definizione delle effettive CSR occorre, invece, in via cautelativa, inizialmente escludere la presenza della stessa.....*
2. *la destinazione urbanistica dell'area , al fine della determinazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di riferimento, dovrà essere confermata dal Comune*
3. *risulta necessario chiarire cosa si intenda con "terreno certificato" da utilizzarsi per un eventuale riempimento della fossa..."*

In data 27.01.2012 con nota prot. n. 4272 il Comune di Rivoli convocava per il giorno 13.02.2012 la Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione del Progetto Unico di Bonifica.

In data 08.02.2012 la Provincia di Torino , con comunicazione trasmessa via e-mail ribadiva quanto già espresso con la precedente nota del 02.11.2011, evidenziando che nel caso in cui *"..l'attività produttiva presso il sito non consentisse di portare a termine gli interventi di bonifica....l'azienda potrebbe proporre l'adozione della Messa in Sicurezza Operativa del sito inquinato demandando gli interventi di bonifica alla definitiva cessazione delle attività produttive"*

Con nota prot. n. 30.04.2012 prot. n. 35611 il Comune di Rivoli trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 27.02.2012 in cui Arpa Piemonte non esprimeva parere in merito all'approvazione dell'analisi di rischio effettuata.

La Conferenza dei Servizi invitava quindi il proponente *"...a comunicare con congruo anticipo il crono programma dei successivi interventi al fine di dare la possibilità agli enti di partecipare ed eventualmente effettuare il contro campione di rito"* e stabiliva che *"Al fine di determinare i tempi di esecuzione dei sondaggi....si concorda in sei mesi il tempo necessario per l'ultimazione delle operazioni sopra richieste..."*.

Con nota del 26.11.2012 prot. n. 120365 Arpa Piemonte trasmetteva la Relazione Tecnica "Attività di controllo finalizzato al superamento delle CSC ad uso industriale nella matrice terreno" nelle cui conclusioni evidenziava che *"Le indagini condotte e la dislocazione delle presse nello stabilimento non ha permesso ancora di delimitare orizzontalmente la contaminazione: infatti la fossa della pressa alienata risulta collocata nell'ambito di una serie di presse....Risulta quindi difficile definire il confine del contributo alla contaminazione da parte della sola pressa alienata....si ritiene che la contaminazione possa essere estesa a tutta l'area dello stabilimento in cui si svolgono attività di stampaggio...In questo contesto vengono a decadere i presupposti per l'applicabilità delle Procedure Semplificate...."*.

Con nota del 09.07.2014 prot. n. 113811 la Provincia di Torino richiedeva aggiornamenti circa *"...la prosecuzione dell'iter amministrativo che, secondo quanto riferito nella relazione tecnica Arpa, dovrà seguire quanto previsto all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., visti decadere i presupposti per l'applicabilità delle procedure semplificate..."*.

Con nota del 06.08.2014 ns. prot. n. 130807 del 07.08.2014 MW Italia S.r.l. comunicava che *"...è intenzione di intraprendere quanto previsto dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06..."* chiedendo *"...di poter esaminare la situazione congiuntamente con gli Uffici Provinciali per individuare un punto di equilibrio fra risorse ed obiettivi ...con un approccio sostenibile e condiviso"*.

In data 20.10.2014 con nota ns. prot. del 23.10.2014 n. 167462 MW Italia S.r.l. informava di aver dato l'incarico alla Bortolami- Di Molfetta *"...finalizzato all'esecuzione di una ulteriore caratterizzazione dell'area prossima alla fossa dove in passato era stata installata la pressa 3300..."*. Le indagini sarebbero state avviate nella giornata del 10.11.2014.

Con note del 22.01.2015 ns. prot. n.10473 del 23.01.2015 e del 14.03.2015 ns. prot. n. 56074 del 15.04.2015 MW Italia S.p.A. informava dell'avvio dei sondaggi geognostici nell'ambito della delimitazione dell'estensione areale della contaminazione.

Con nota del 29.09.2015 ns. prot. n. 137698 del 01.10.2015 MW Italia S.r.l. trasmetteva i documenti:

- *"Indagini integrative di caratterizzazione del sottosuolo dell'area fossa-pressa dello stabilimento MW Italia" , nelle cui conclusioni, contenute nell'Allegato A, evidenziava che "Le indagini integrative eseguite hanno permesso di delimitare l'estensione areale della contaminazione presente all'interno della fossa ove in passato era installata la pressa...Sulla base delle indagini svolte sarà elaborato il Modello concettuale definitivo del sito, sul quale sarà impostata l'analisi di rischio..In riferimento ai risultati di tale Analisi di Rischio sarà presentato un unico progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza operativa dell'area contaminata prossima alla fossa-pressa..". In conclusione i risultati dell'Analisi di Rischio evidenziavano "...la necessità di provvedere alla bonifica/messa in sicurezza operativa della matrice suolo superficiale in corrispondenza della sorgente A"*

La Relazione Tecnica Generale di cui all'Allegato 3 del Progetto Unico di Bonifica specificava che *"Tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'area contaminata e dell'assenza di un contributo di contaminazione nell'acqua di falda , il committente ha ritenuto opportuno scegliere l'opzione del Progetto di bonifica ai valori di CSR..."* mentre la tecnologia di bonifica di cui al punto 3.1. *"Scelta della tecnologia di bonifica"* del suolo era rappresentata *".. dall'escavazione e dallo smaltimento in impianti autorizzati del terreno contaminato..."* .

Il punto 4 *"Piano dei controlli e dei monitoraggi"* , evidenziava che *" Affinché l'intervento di bonifica possa essere considerato completato i risultati analitici dovranno certificare il rispetto delle CSR riportate nella tabella 5.5..."*

Con nota del 15.10.2015 ns. prot. n. 146071 del 15.10.2015 il Comune di Rivoli convocava per il giorno 13.11.2015 la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Unico di Bonifica ed in data 30.11.2015 con nota ns. prot. n. 170620 del 30.11.2015 trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi che approvava il Progetto Unico di Bonifica.

Con nota del 18.12.2015 ns. prot. n. 180289 MW Italia S.r.l. trasmetteva la Relazione Tecnica *" Impianto centralizzato di recupero soluzioni lubrorefrigeranti area presse "* e la *"Planimetria indicante vecchia canaletta inattiva e attuale sistema di raccolta e recupero olio emulsivo"*.

In data 02.02.2016 con nota ns. prot. n. 12566 del 02.02.2016 il Comune di Rivoli trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 33/2016 di *" Approvazione del Progetto Unico di Bonifica ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentato dalla Ditta MW Italia Srl per lo stabilimento di Rivoli, Via Pavia 72, codice anagrafe siti contaminati 2116"* - consistenti *"...nello scavo e rimozione del terreno superficiale interessato dalla contaminazione, riportando fondo e pareti dello scavo al rispetto delle CSR calcolate..."*, con l'adozione di alcune prescrizioni. L'importo dei lavori previsti risultava pari ad euro 36.391,00 mentre i costi di certificazione erano determinati forfettariamente pari ad 500,00 sulla base di quanto stabilito con D.G.P. n. 243-231608/2004 del 21/09/2004 *"Quantificazione forfettaria dei costi del procedimento di bonifica e di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei*

siti inquinati”.

Con nota in data 24.03.2016 ns. prot. n. 38623 del 23.03.2016 il Comune di Rivoli trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 211 del 23.03.2016 di accettazione delle garanzie finanziarie a favore del Comune di Rivoli da parte della MW Italia Srl.

Con nota del 04.04.2016 ns. prot. n. 42095 del 05.04.2016 MW Italia S.r.l. comunicava che i lavori previsti nel Progetto Unico di Bonifica approvati con Determinazione Dirigenziale n. 33/2016 avrebbero avuto inizio in data 15.04.2016.

Arpa Piemonte con nota del 16.06.2016 prot. n. 51172 trasmetteva i rapporti di prova relativi alle attività di controllo condotte presso il sito in oggetto.

Con nota del 25.07.2016 ns. prot. n. 94075 del 02.08.2016 MW Italia S.r.l. trasmetteva il documento “ Relazione parziale di fine lavori” .

In data 09.03.2017 MW Italia S.r.l. consegnava il documento “ Allargamento dello scavo” nelle cui conclusioni evidenziava che “ *I risultati delle analisi eseguite sul campione di terreno prelevato dalla parete e dal fondo dell’allargamento dello scavo indicano il raggiungimento degli obiettivi di bonifica...*”.

Con nota del 08.05.2017 prot. n. 55453 la Città metropolitana di Torino richiedeva ad Arpa Piemonte il supporto tecnico per l’effettuazione delle attività di controllo di cui all’art. 248 del D. Lgs. 152/06 al fine di verificare i raggiungimento degli obiettivi di bonifica.

In data 23.10.2017 con nota ns. prot. n. 125620 del 23.10.2017 MW Italia S.r.l. trasmetteva la “Relazione conclusiva di fine lavori “ nel cui Certificato di ultimazione dei lavori allegato si rendeva noto che la “...*realizzazione dello scavo, del reinterro, del ripristino della pavimentazione ed i controlli in corso d’opera.....*” erano stati “...*eseguiti in conformità al Progetto approvato dal Comune di Rivoli...*” ottemperando “...*le richieste avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi del 13.11.2015 , di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 33 del 29/01/2016 della Città di Rivoli*”.

Con nota del 06.11.2017 la Città metropolitana di Torino richiedeva nuovamente ad Arpa Piemonte il supporto tecnico e per l’effettuazione delle attività di controllo di cui all’art. 248 del D. Lgs. 152/06 al fine di verificare i raggiungimento degli obiettivi di bonifica, oltre all’ammontare delle spese sostenute dal Dipartimento nell’ambito delle attività di controllo da addebitare al soggetto attuatore degli interventi di bonifica.

In data 01.07.2019 con nota prot. n. 58654 ARPA Piemonte faceva pervenire la Nota Tecnica in cui si informava in merito alle attività svolte ai fini “...*dell’accertamento dell’attività di bonifica...*” comunicando che “...*Seguirà relazione tecnica descrittiva di quanto rilevato e finalizzata alla*

certificazione dell'avvenuta bonifica..". Con nota in data 08.07.2019 prot. n. 60808 di "...Trasmissione risultati analitici" Arpa Piemonte informava che "...Seguirà relazione tecnica così come previstofinalizzata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica..".

Con nota in data 09.08.2019 prot.- n. 71679 Arpa Piemonte , ai fini della prosecuzione della procedura di certificazione di avvenuta bonifica trasmetteva la Relazione tecnica *"Procedimento di bonifica sito inquinato MW Italia nel Comune di Rivoli - attività di controllo finalizzata alla certificazione ex art. 248 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."* .

Con nota del 13.11.2019 prot. n. 96520 la Città metropolitana di Torino comunicava che si sarebbe dato corso ai successivi atti inerenti il procedimento di Certificazione di avvenuta bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si comunica altresì che l'atto di Certificazione degli interventi medesimi sarebbe stato emanato a seguito del pagamento, da parte del soggetto attuatore, delle spese di certificazione da corrispondere alla Città metropolitana di Torino e ad Arpa Piemonte nell'ambito delle attività di controllo finalizzate alla predisposizione della Relazione Tecnica ex art. 248 del D. Lgs. 152/06

Con nota del 19.11.2019 ns. prot. n. 98320 del 19.11.2019 la MW Italia S.r.l. trasmetteva la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di euro 500,00 a favore della tesoreria della Città Metropolitana di Torino, presso UNICREDIT Banca – via Bellezza, 2 Torino IBAN: IT 88 B 02008 0 1033 000003233854 nell'ambito del procedimento di certificazione ex art. 248 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota del 19.11.2019 prot. n. 101926 Arpa Piemonte trasmetteva la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei costi sostenuti dall'Agenzia nell'ambito del procedimento di certificazione ex art. 248 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

In data 02.02.2016 con nota ns. prot. n. 12566 del 02.02.2016 il Comune di Rivoli trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 33/2016 del 29.01.2016 di *" Approvazione del Progetto Unico di Bonifica ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentato dalla Ditta MW Italia Srl per lo stabilimento di Rivoli, Via Pavia 72, codice anagrafe siti contaminati 2116"*.

In data 23.10.2017 con nota ns. prot. n. 125620 del 23.10.2017 MW Italia S.r.l. trasmetteva la "Relazione conclusiva di fine lavori " nel cui Certificato di ultimazione dei lavori allegato si rendeva noto che la *"...realizzazione dello scavo, del reinterro, del ripristino della pavimentazione ed i controlli in corso d'opera....."* erano stati *"...eseguiti in conformità al Progetto approvato dal Comune di Rivoli..."* ottemperando *"....le richieste avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi del 13.11.2015 , di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 33 del 29/01/2016 della Città di Rivoli"*.

In data 09.08.2019 con nota prot.- n. 71679 Arpa Piemonte , ai fini della prosecuzione della procedura di certificazione di avvenuta bonifica trasmetteva la Relazione tecnica *"Procedimento di bonifica sito inquinato MW Italia nel Comune di Rivoli - attività di controllo finalizzata alla certificazione ex art. 248 del D.Lgs. 152706 e s.m.i."* nelle cui conclusioni si prendeva atto tra l'altro, che " *..Alla luce dei sopralluoghi condotti e dei campioni prelevati in fase di collaudo della trincea di scavo, limitatamente alla porzione oggetto di bonifica,si ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di bonifica definiti...Relativamente alla fase di riempimento dello scavo Arpa...ha preso atto di quanto dichiarato nella "Relazione di fine lavori"Al controllo documentale risulta conforme con quanto dichiarato e approvato"*.

Il completamento dei lavori può, inoltre, essere desunto sulla base delle seguenti comunicazioni, considerazioni tecniche e dati:

- Nota del 04.04.2016 ns. prot. n. 42095 del 05.04.2016 con cui MW Italia S.r.l. comunicava che i lavori previsti nel Progetto Unico di Bonifica approvati con Determinazione Dirigenziale n. 33/2016 del 29.01.2016 avrebbero avuto inizio in data 15.04.2016.
- Nota del 25.07.2016 ns. prot. n. 94075 del 02.08.2016 con cui MW Italia S.r.l. trasmetteva il documento " Relazione parziale di fine lavori" nelle cui conclusioni evidenziava che le *"...analisi eseguite sui n. 21 campioni di terreno prelevati da tutte le pareti e dal fondo scavo hanno indicato il raggiungimento degli obiettivi di bonificasia in corrispondenza dell'area di scavo di progetto che in quella di allargamento..."* e comunicando che *"....prima di procedere con il ripristino ambientale mediante riempimento con nuovo materiale", si chiede all'Arpa ed alla Città Metropolitana di condividere "un campionamento di controllo di fondo e pareti dello scavo al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica"*
- Nota in data 09.03.2017 con cui MW Italia S.r.l. trasmetteva il documento " Allargamento dello scavo" nelle cui conclusioni evidenziava che *" I risultati delle analisi eseguite sul campione di terreno prelevato dalla parete e dal fondo dell'allargamento dello scavo indicano il raggiungimento degli obiettivi di bonifica..."*.
- Nota in data 01.07.2019 prot. n. 58654 con cui Arpa Piemonte faceva pervenire la Nota Tecnica in cui si informava in merito alle attività svolte ai fini *"...dell'accertamento dell'attività di bonifica..."* comunicando che *"..Seguirà relazione tecnica descrittiva di quanto rilevato e finalizzata alla certificazione dell'avvenuta bonifica.."* e nota in data 08.07.2019 prot. n. 60808 di *"...Trasmissione risultati analitici"* con cui Arpa Piemonte informava che *"..Seguirà relazione tecnica così come previstofinalizzata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica.."*.
- Nota data 09.08.2019 prot.- n. 71679 con cui Arpa Piemonte , ai fini della prosecuzione della

procedura di certificazione di avvenuta bonifica trasmetteva la Relazione tecnica *"Procedimento di bonifica sito inquinato MW Italia nel Comune di Rivoli - attività di controllo finalizzata alla certificazione ex art. 248 del D.Lgs. 152706 e s.m.i."* nelle cui conclusioni si prendeva atto tra l'altro, che " ..Alla luce dei sopralluoghi condotti e dei campioni prelevati in fase di collaudo della trincea di scavo, limitatamente alla porzione oggetto di bonifica,si ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di bonifica definiti...Relativamente alla fase di riempimento dello scavo Arpa...ha preso atto di quanto dichiarato nella "Relazione di fine lavori"Al controllo documentale risulta conforme con quanto dichiarato e approvato".

RILEVATO CHE

Con documento "Relazione conclusiva di fine lavori " trasmesso in data 25.07.2016 nel cui Certificato di ultimazione dei lavori allegato MW Italia S.r.l. rendeva noto che la *"...realizzazione dello scavo, del reinterro, del ripristino della pavimentazione ed i controlli in corso d'opera....."* erano stati *"...eseguiti in conformità al Progetto approvato dal Comune di Rivoli..."* ottemperando *"....le richieste avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi del 13.11.2015 , di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 33 del 29/01/2016 della Città di Rivoli"*.

Con nota in data 09.08.2019 prot. n. 71679 con cui Arpa Piemonte , ai fini della prosecuzione della procedura di certificazione di avvenuta bonifica, trasmetteva la Relazione tecnica *"Procedimento di bonifica sito inquinato MW Italia nel Comune di Rivoli - attività di controllo finalizzata alla certificazione ex art. 248 del D.Lgs. 152706 e s.m.i."* nelle cui conclusioni si prendeva atto, tra l'altro, che " ..Alla luce dei sopralluoghi condotti e dei campioni prelevati in fase di collaudo della trincea di scavo, limitatamente alla porzione oggetto di bonifica,si ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di bonifica definiti...Relativamente alla fase di riempimento dello scavo Arpa...ha preso atto di quanto dichiarato nella "Relazione di fine lavori"Al controllo documentale risulta conforme con quanto dichiarato e approvato".

L'adozione del presente provvedimento di Certificazione avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento , e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni , anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

RITENUTO pertanto di

Certificare il completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. 152/06 e

s.m.i. eseguiti presso l'area MW Italia S.r.l. sita in via Pavia, 72 nel Comune di Rivoli , nonché di certificare la conformità agli stessi al Progetto approvato dal Comune di Rivoli con Determina Dirigenziale n. 33/2016 del 29.01.2016, consistenti "*...nello scavo e rimozione del terreno superficiale interessato dalla contaminazione, riportando fondo e pareti dello scavo al rispetto delle CSR calcolate...*"

Prescrivere quanto segue:

- a) dovranno essere sempre mantenuti immutati i presupposti che hanno consentito di definire il rischio accettabile ed in particolare la pavimentazione realizzata dovrà essere sempre presente e mantenuta integra [lettera h) D.D. n. 33/2016 del 29.01.2016].
- b) gli interventi edificatori dovranno garantire il mantenimento/ripristino delle condizioni di copertura ed isolamento che sono alla base dell'analisi di rischio, al fine di non invalidare l'analisi effettuata come presupposto per l'individuazione delle CSR [lettera h) D.D. n. 33/2016 del 29.01.2016]. A questo riguardo dovrà essere presentata al Comune di Rivoli una relazione annuale attestante il corretto mantenimento dello stato della pavimentazione.
- c) non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) , senza una preventiva rielaborazione e successiva approvazione di una nuova analisi di rischio.
- d) non potranno essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia
- e) i vincoli e le limitazioni d'uso dell'area derivanti dal permanere di matrici ambientali inquinate e derivanti dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio , siano opportunamente registrati sugli strumenti urbanistici e che pertanto risultino dal certificato di destinazione pubblica nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune. Quanto sopra al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica ed un'adeguata protezione dell'ambiente.

VISTI

—l'art. 17 del D.Lgs. 22 del 05/02/97 e s.m.i.;

—il D.M. del 25 ottobre 1999 n. 471 "*Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni*";

—il D.Lgs n. 152 e s.m.i. del 03/04/2006 "*Norme in materia ambientale*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. e in particolare la parte IV, Titolo V, dello stesso, in materia di "*Bonifica dei siti contaminati*";

- la L.R. del 7 aprile 2000 n. 42 *"Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati"*;
- la L.R. del 23 aprile 2007 n. 9, art. 43 *"Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati"* con la quale, la Regione Piemonte ha confermato le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni definite dalla L.R. 42/2000;
- la D.G.P. n. 243-231608/2004 del 21/09/2004 relativa alla *"Quantificazione forfetaria dei costi del procedimento di bonifica e di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati"*;
- la D.G.P. n. 645-23401/2011 del 05/07/2011 a oggetto *"Procedimenti amministrativi – Termini di conclusione – tabelle riepilogative – approvazione"*;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA:

- 1) Di certificare il completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. eseguiti presso l'area MW Italia S.r.l. sita in via Pavia, 72 nel Comune di Rivoli, consistenti *"...nello scavo e rimozione del terreno superficiale interessato dalla contaminazione, riportando fondo e pareti dello scavo al rispetto delle CSR calcolate..."*, realizzati in conformità al Progetto Unico di Bonifica approvato nel corso delle Conferenze dei Servizi del 13.02.2012 e del 13.11.2015 e deliberato dal Comune di Rivoli con D.D. n. 33/2016 del 29.01.2016
- 2) **Di approvare** il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica discusso nel corso delle Conferenze dei Servizi del 13.02.2012 e del 13.11.2015 ed approvato dal Comune di Rivoli con D.D. n. 33/2016 del 29.01.2016
- 3) **Di prescrivere** quanto segue:

- dovranno essere sempre mantenuti immutati i presupposti che hanno consentito di definire il rischio accettabile ed in particolare la pavimentazione realizzata dovrà essere sempre presente e mantenuta integra [lettera h) D.D. n. 33/2016 del 29.01.2016] .
 - gli interventi edificatori dovranno garantire il mantenimento/ripristino delle condizioni di copertura ed isolamento che sono alla base dell'analisi di rischio, al fine di non invalidare l'analisi effettuata come presupposto per l'individuazione delle CSR [lettera h) D.D. n. 33/2016 del 29.01.2016] A questo riguardo dovrà essere presentata al Comune di Rivoli una relazione annuale attestante il corretto mantenimento dello stato della pavimentazione.
 - non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione , e successiva approvazione , di una nuova analisi di rischio.
 - non possano essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia
 - i vincoli e le limitazioni d'uso dell'area derivanti dal permanere di matrici ambientali inquinate e derivanti dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio , siano opportunamente registrati sugli strumenti urbanistici e che pertanto risultino dal certificato di destinazione pubblica nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune. Quanto sopra al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica ed un'adeguata protezione dell'ambiente.
4. **Di demandare** al Comune di Rivoli la verifica del rispetto di quanto riportato al punto 3), anche nell'ambito delle future attività di trasformazione e riedificazione dell'area.
5. **Di disporre** la comunicazione di avvenuta adozione del presente atto da parte della Città Metropolitana di Torino, al Comune di Rivoli, all' A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino e alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Servizi Ambientali.
6. **Di disporre** la notifica del presente atto al soggetto attuatore degli interventi di bonifica, individuato nella società MW Italia S.r.l. con sede legale in Rivoli (TO) , Via Pavia, 72.

Costituisce parte integrante del presente atto la Relazione Tecnica a firma del Dott. Gian Luigi Soldi del 14.12.2019.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 19/12/2019

Il Dirigente della Direzione
(Dott. Guglielmo Filippini)